

## Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie

<i>Scadenza delle domande</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1° agosto per il personale docente</b> dell'infanzia, primaria, secondaria I e II grado, personale educativo e insegnanti di religione;</li> <li>• <b>8 agosto per il personale ATA.</b></li> </ul>
<i>Utilizzazione</i>	<p>Possono richiedere l'utilizzazione coloro che rientrano nelle condizioni previste dagli art. 2, 10 e 11 dell'O.M. 64/2011.</p> <p>Si riportano <b>solo</b> i casi più frequenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) I soprannumerari sull'organico di titolarità;</li> <li>b) I trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, che chiedano di essere utilizzati, come prima preferenza, nella scuola di precedente titolarità;</li> <li>c) Coloro che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o che risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P.;</li> <li>d) I titolari in D.O.S.;</li> <li>e) gli appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo;</li> <li>f) i titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione.</li> </ol>
<i>Punteggio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La valutazione del punteggio è effettuata <b>dalla scuola di servizio.</b></li> <li>• Per i titolari su DOP, su DOS e per i docenti della primaria titolari sulla provincia la valutazione è effettuata <b>direttamente dall'UST.</b></li> </ul>
<i>Utilizzazione da fuori provincia</i>	<p>E' consentita <b>esclusivamente</b> ove permanga situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.</p>
<i>Assegnazione provvisoria</i>	<p>Può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per una sola provincia;</b></li> <li>• <b>anche</b> per altre classi di concorso o posti di grado diverso per i quali si possiede titolo valido per la mobilità. Tale <b>richiesta è aggiuntiva</b> rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità</li> </ul> <p>Si può chiedere per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;</li> <li>• ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;</li> <li>• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;</li> <li>• ricongiungimento ai genitori.</li> </ul> <p><b>N.B.</b> Per il personale in part time può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio. <b>Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti.</b></p>
<i>Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria</i>	<p>Sono quelle previste dall'art. 9 del C.C.N.I. del 22.02.2011</p>

<p><i>Modelli da presentare</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modello U1</b> docenti scuola dell'infanzia;</li> <li>• <b>Modello U2</b> docenti scuola primaria;</li> <li>• <b>Modello U3</b> docenti scuola secondaria di 1° grado;</li> <li>• <b>Modello U4</b> docenti scuola secondaria di 2° grado;</li> <li>• <b>Modello UN</b> personale ATA;</li> <li>• <b>Modello UR1</b> insegnanti di rel. catt. Scuola dell'infanzia e primaria;</li> <li>• <b>Modello UR2</b> insegnanti di rel. catt. Scuola secondaria di 1° e 2° grado;</li> <li>• <b>Modello UE</b> personale educativo.</li> </ul> <p><b>N.B.</b> Chi chiede l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria per un diverso grado di scuola deve utilizzare il <b>modello relativo al diverso grado richiesto</b>.</p>
<p><i>A chi vanno presentate le domande</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debbono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.</li> <li>• Quelle in altra provincia debbono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.</li> </ul>
<p><i>Tabelle di valutazione</i></p>	<p>Le graduatorie vanno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità, sottoscritto in data 22.02.2011, considerando i <b>titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande</b> di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le seguenti integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;</b></li> <li>• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;</li> <li>• l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;</li> <li>• in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.</li> </ul>
<p><i>Reclami contro le graduatorie e/o i provvedimenti adottati</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto</b>, rivolto all'organo che lo ha emanato;</li> <li>• Vengono esaminati entro i successivi 10 giorni;</li> <li>• Le decisioni sono atti definitivi.</li> </ul>
<p><i>Controversie individuali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.</li> </ul>